

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 1

Il presente regolamento riguarda l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione e precisamente: l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate.

L'installazione delle infrastrutture sopra indicate può essere autorizzata purchè siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, dei monumenti, delle aree archeologiche e delle aree naturali protette, oltre che la normativa statale e regionale in merito.

Art. 2

- 1) L'istanza di autorizzazione di infrastrutture di cui all'art. 1 è presentata al Servizio Tecnico di questo Ente ai soggetti a tal fine abilitati.
- 2) Al momento della presentazione dell'istanza, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
- 3) L'istanza deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato A) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 e deve essere corredata dalla documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizioni, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
- 4) In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.
- 5) Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività redatta in conformità al modello di cui all'allegato B) del Decreto Legislativo 22 settembre 2002, n. 198.
- 6) Copia dell'istanza ovvero della denuncia deve essere inoltrata, dai soggetti a tal fine abilitati, contestualmente dall'ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) o all'organismo indicato dalla regione (ASL competente per territorio) per l'accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
- 7) L'ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) o altro organismo indicato dalla regione (A.S.L. competente per territorio) dovrà pronunciarsi entro venti giorni dalla comunicazione.
- 8) L'ufficio competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici.
- 9) Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
- 10) In quest'ultimo caso il termine di cui all'art. 3 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
- 11) Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati nonché dei soggetti proposti ai controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
- 12) La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle Comunicazioni.
- 13) Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espressa da una Amministrazione proposta ad una tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3

- 1) Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui all'art. 2 nonché quelle relative alla modifiche delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla data di presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui all'art. 2, comma 13, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
- 2) Le opere devono essere realizzate, a pena decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla data di formazione del silenzio assenso.

Art. 4

- 1) La procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dovrà applicarsi là dove siano presenti i requisiti del vincolo ambientale e culturale di cui al Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla Legge 24 dicembre 1976, n.898.

Art. 5

- 1) Qualora l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni presuppongono la realizzazione di opere civili o comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, al servizio tecnico dell'Ente, apposita istanza conforme al modello di cui all'allegato C) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.
- 2) Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica e/o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere al momento dell'avvenuta integrazione.
- 3) Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.
- 4) La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5) Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da una amministrazione proposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli art.14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

6) Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo e/o sottosuolo pubblico necessario alla installazione delle infrastrutture.

7) Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamento di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine è ridotto a 30 giorni.

Art. 6

1) Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori di telecomunicazione interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero delle Comunicazioni, o ad altro ente delegato e l'avvenuta comunicazione costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5.

2) Nei casi di cui al presente art. si adottano le disposizioni e le procedure stabilite dall'art. 5.

Art. 7

1) Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato D del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n 198 viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.

2) La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle Comunicazioni.

3) Qualora il motivato dissenso sia espresso da una amministrazione proposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n 241.

Art. 8

1) Gli operatori di telecomunicazione hanno l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione Comunale dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificatamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

2) Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'art. 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza della esecuzione delle opere del presente regolamento, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

1) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte le istanze di autorizzazione o denunce richieste antecedentemente e non ancora rilasciate, nonché a quelle richieste successivamente alla data in entrata in vigore del presente regolamento.

2) È assegnato il termine di 90 giorni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai concessionari del servizio di telefonia mobile ed ai titolari di impianti di trasmissione radiofonica, televisiva o per altri servizi simili per integrare la documentazione tecnica relativa all'impianto già installati e funzionanti. Per quanto riguarda i pareri di competenza dell'ARPA e dell'A.S.L. competente per territorio, i titolari degli impianti, entro lo stesso termine, dovranno inoltrare le relative richieste di parere.

3) In caso di inadempienza da parte dei concessionari, l'Amministrazione Comunale procederà, previa diffida, entro il termine di 30 giorni, ad attivare la disattivazione dell'impianto e la successiva rimozione dello stesso a carico del concessionario del servizio, previa dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per l'impianto.

4) Trascorsi 60 giorni senza che il concessionario abbia eseguito l'ordine di disattivazione e rimozione, provvederà l'Amministrazione in danno al concessionario.

5) Gli impianti di telefonia mobile, per la trasmissione radiofonica e televisiva ed ogni altro impianto ricetrasmittente per servizi simili in corso di installazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il termine di 90 giorni assegnato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per il completamento della documentazione richiesta, potranno entrare in funzione solo dopo aver acquisito il parere favorevole degli Enti preposti alla vigilanza.

6) Per gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già ottenuto l'autorizzazione ma per i quali i lavori di installazione non sono stati ancora avviati, fermo restando il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento assegnato per il completamento della documentazione richiesta, l'effettivo inizio dei lavori è subordinato all'ottenimento del parere positivo rilasciato dagli organi preposti alla vigilanza.

7) L'Amministrazione Comunale attraverso l'ufficio per la Repressione Abusivismo Edilizio procederà alla verifica del rispetto di tali disposizioni. Qualora venissero rilevate inadempienze verranno applicate le norme generali in materia di abusivismo edilizio riguardanti l'assenza di autorizzazioni o concessione edilizia. Inoltre a tale ufficio è demandato il monitoraggio periodico della presenza degli impianti di telefonia mobile.

Art. 10

1) Per ciascun impianto autorizzato, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio. La comunicazione relativa dovrà essere inviata contestualmente all'ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) o all'organismo indicato dalla regione (A.S.L. competente per territorio) ed al Servizio Tecnico del Comune.

2) Entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione di entrata in esercizio, i gestori dovranno fornire agli stessi enti i risultati delle misurazioni delle intensità dei campi elettrici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e di tilt peggiore, in corrispondenza dei ricettori prossimi considerati in sede di valutazione revisionale.

3)Ogni impianto, allo scadere del terzo anno dell'entrata in esercizio, dovrà essere sottoposto a verifica di idoneità, tale verifica è richiesta comunque nel caso di introduzione di nuove tecnologie.

Art. 11

1)Tutti gli impianti, anche quelli già installati e funzionanti, dovranno essere muniti di un dispositivo automatico di controllo della potenza che disattivi l'impianto stesso se la potenza supera quella dichiarata in sede di progetto.

Art. 12

1)Per le installazioni su edifici privati in condominio, qualora il posizionamento degli impianti e degli apparecchi tecnici a loro servizio comporti la utilizzazione di parti comuni dell'edificio ovvero di volumi e aree adibiti a servizio di uso comune (terrazze, stenditoi, lavatoi, etc.), dovrà essere preventivamente acquisito il parere obbligatorio e vincolante dei condomini mediante voto unanime dell'assemblea.
2)Tale disposizione si applica a tutte le istanze o denunce richieste successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13

1)Le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, delle aree verdi, delle riserve e delle zone protette, dei monumenti e delle zone archeologiche e con le vigenti disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia. Dovrà essere pertanto acquisito in via preventiva il nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti.

Art. 14

1)In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere, per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune di Tortorici, sia che si tratti di aree libere che di edifici, un atto unilaterale d'obbligo alla rimozione degli impianti e di tutte le eventuali pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 90 giorni dalla scadenza della concessione ministeriale ove questa non venga rinnovata e l'impianto non sia soggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante.
2)Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida in modo autonomo di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

Art. 15

1)Per garantire la massima tutela dei cittadini di Tortorici si esclude la possibilità di consentire l'installazione di impianti ricetrasmittenti per l'erogazione del servizio di telefonia radiomobile e, più in generale, di impianti di trasmissione radiofonica e televisiva o per servizi simili su scuole, asili, case di cura e di riposo, edifici pubblici e fabbricati per civile abitazione o in loro prossimità, a distanze inferiori a 200 metri calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno delle aree adibite a tali attività, fatto salvo il rispetto nelle aree succitate dei valori stabiliti negli obiettivi di qualità.
2)Le autorizzazioni per impianti con potenza superiore a 350 Watt potranno essere rilasciate solo su aree esterne ai centri abitati ed alle zone già destinate all'edificabilità dallo strumento urbanistico vigente.

Art. 16

1)Per quanto riguarda gli impianti già installati che si trovano a distanze inferiori a 100 metri dalle strutture sopra citate, si rende necessario in via prioritaria, a cura dell'ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) o dall'organismo indicato dalla regione (A.S.L. competente per territorio) una verifica del rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2)Qualora fosse verificato il superamento di tali limiti, in contraddittorio con il concessionario del servizio si darà applicazione alla procedura di riduzione a conformità prevista dall'allegato C del Decreto Ministeriale n. 398/1998. In caso di inadempienza da parte del concessionario del servizio o di ulteriori superamenti previsti dalla legge, l'Amministrazione Comunale procederà all'immediata dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione e ordinerà la rimozione dell'impianto a cura e spese del concessionario.

Art. 16 bis

1)Non appena saranno individuate nel territorio comunale delle aree idonee per l'installazione delle infrastrutture per telecomunicazioni così come individuate all'art. 1 del presente regolamento, gli enti gestori di tali servizi sono obbligati entro 180 giorni dalla data di avvio del procedimento a trasferire le proprie installazioni nei suddetti siti.
Le aree da individuare devono essere localizzate in zone adeguatamente lontane dai nuclei abitati e comunque ad una distanza non inferiore a ml. 200 dai fabbricati adibiti stabilmente a civile abitazione e da eventuali future espansioni previste nel redigendo Piano Regolatore Generale.

Art. 17

Il presente Regolamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 197 del vigente Ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla esecutività della delibera di approvazione, all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.

Approvazioni e Modifiche	Organo	Num. Atto	Data Seduta
Approvato	Delibera Consiglio Comunale	18	04/04/2003